

## **TI\_GERICHTE 15.1997.55 vom 16. Juni 1997**

TI Tribunale d'appello, 1997-06-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.1997.55](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1997.55)

FR: TI\_GERICHTE 15.1997.55 du 16 juin 1997

IT: TI\_GERICHTE 15.1997.55 del 16 giugno 1997

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.06.1997  
15.1997.55

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.97.00055 Lugano 16 giugno 1997 /B/fp/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Pellegrini, vicepresidente, Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente) segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 6 marzo 1997 di \_\_\_\_\_ Contro l'operato dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro la comminatoria di fallimento 28 febbraio 1997 emessa nell'esecuzione n. \_\_\_\_\_ promossa contro la reclamante da \_\_\_\_\_ rappr. dalla \_\_\_\_\_ viste le osservazioni: - 12 marzo 1997 della \_\_\_\_\_ - 3 aprile 1997 dell'UEF di Locarno; ritenuto in fatto:

A. La \_\_\_\_\_ procede contro la \_\_\_\_\_ per l'incasso di fr. 5'671.55 oltre interessi e fr. 1'760.-- spese. Avendo l'escussa interposto opposizione, la creditrice ne ha chiesto il rigetto. Con sentenza 15/21 gennaio 1997 la Camera di cassazione civile del Tribunale di appello ha riconosciuto la \_\_\_\_\_ debitrice nei confronti \_\_\_\_\_ dell'importo di fr. 5'671.5 oltre interessi del 5% dall'8 febbraio 1994 e ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta al PE n. \_\_\_\_\_. B. In seguito al mancato pagamento, su domanda di prosecuzione dell'esecuzione, l'UEF di Locarno ha emesso il 28 febbraio 1997 la comminatoria di fallimento, che è stata notificata all'escussa il 3 marzo 1997. C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la \_\_\_\_\_ chiedendo, per problemi di liquidità finanziaria dovuti a mancati pagamenti da parte di suoi clienti, di potere tacitare la creditrice in 12 rate mensili D. Delle osservazioni della \_\_\_\_\_ e dell'UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito. Considerato in diritto:

1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all'autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all'art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250): - l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF); - l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF); - è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione; - la decisione (sommatoria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutoria, - l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa

da un ufficio d'esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2). 2. Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa. 3. La ricorrente allega unicamente questioni concernenti la sua liquidità finanziaria, con la richiesta di potere pagare il suo debito in 12 rate mensili (cfr. consid. C). Le sue argomentazioni non riguardano pertanto questioni formali. Ne consegue la reiezione del ricorso per carenza di competenza materiale dell'Autorità cantonale di vigilanza, atteso che la parte escussa poteva cercare di raggiungere un accordo con la precedente davanti al Giudice di pace oppure in sede extragiudiziale. 4. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, richiamati gli art. 17 e 161 LEF pronuncia: 1. Il ricorso 6 marzo 1997 della \_\_\_\_\_, è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione: – \_\_\_\_\_ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il vicepresidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.